

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante il differimento, per l'anno 2009, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il differimento, per l'anno 2009, del termine del 16 giugno previsto per l'effettuazione dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate, nell'anno 2009, dai soggetti per i quali è stato predisposto lo studio di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi dovuti in base al medesimo decreto legislativo. In particolare, ai sensi del citato comma 5, con il predetto decreto viene prevista l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Inoltre, con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni.

La modifica dei termini di versamento, recata dal presente schema di decreto, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

L'articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto dispone che i contribuenti tenuti, entro il 16 giugno 2009, al versamento derivante dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, possono effettuare tale versamento entro il 6 luglio senza alcuna maggiorazione. Il versamento può essere effettuato, inoltre, dal 7 luglio al 5 agosto maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 del citato D.P.R. n. 435 del 2001. Analoghe scadenze si applicano ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di



trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali.

Il previsto differimento dei termini si applica anche per il versamento dei contributi, inclusi quelli dovuti dai soci di società a responsabilità limitata (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi su un reddito "figurativo" calcolato dalla società.

In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solamente per coloro i quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo studio di settore.

Il provvedimento non interessa i soggetti che - pur svolgendo attività economiche per i quali è stato predisposto lo studio di settore - dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga non interviene, altresì, per i contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata annuale di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai sensi del citato articolo 3, comma 1, presentano la dichiarazione unificata annuale i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono, pertanto, esclusi dalla proroga i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma in quanto per essi il versamento del saldo annuale è previsto nei termini ordinari del 16 marzo. Tuttavia, gli stessi soggetti possono usufruire del differimento limitatamente all'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore il cui versamento deve essere effettuato nello stesso termine previsto per le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

